



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Concorso 1400 posti v. Ispettore – Sede di assegnazione – rivisitazione

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 14 giugno al Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli



*Preg.mo Sig. Capo della Polizia,
con riferimento alla ns. del 01.06. u.s.,
nell'esprimere il ns. apprezzamento per il
Suo impegno relativamente
all'ampliamento dei posti da 1400 a
1874, nell'ambito del concorso di cui
all'oggetto e di cui è in fase di
approvazione il relativo decreto, con la
presente siamo costretti a rappresentarLe, ancora una volta,
l'esigenza di garantire la sede a tutti i vincitori anche se -
come anticipato dall'Amministrazione - con l'esclusione di
quelle realtà ove non era prevista alcuna assegnazione.*

*Pertanto, anche alla luce delle mutate esigenze connesse
all'approvazione del riordino delle carriere Le chiediamo di
voler valutare l'opportunità di rivisitare (rectius: rimodulare)
la ripartizione dei posti in ambito territoriale, con la
previsione di un aumento del numero dei posti disponibili
calibrato sui vincitori del concorso de quo, con la sola
esclusione di quelle provincie relativamente alle quali non
era stata prevista, nel bando, alcuna assegnazione.*

*In considerazione del preciso impegno assunto
dall'Amministrazione in occasione dei lavori di riordino delle
carriere e richiamato dalla S.V. proprio il giorno della festa
della Polizia di Stato, conoscendo la Sua sensibilità e
l'impegno che profonde per migliorare la funzionalità
dell'Amministrazione, ma anche del benessere del personale,
siamo a richiedere un Suo intervento finalizzato al rispetto
dell'impegno assunto dall'Amministrazione e ad evitare una
palese quanto ingiustificabile disparità di trattamento che
l'attuale previsione determina.*

FLASH nr. 25 – 2017

- Concorso 1400 posti v. Ispettore – Sede di assegnazione – rivisitazione
- Divise operative estive e cinturone bianco: chiarimenti
- Uso della divisa - Problematiche
- FUESI: mancato pagamento del secondo livello di contrattazione
- Scrutinio a ruolo aperto per merito assoluto per il conferimento della qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato
- I dipendenti pubblici possono avere l'anticipazione del TFR?
- Mobilità frequentatori decimo corso vice revisori tecnici
- Obbligo di rettifica del certificato in caso di rientro anticipato dalla malattia
- Approvata la legge sul cyberbullismo



Concorso interno a 1400 posti vice ispettore

Al riguardo degli ulteriori 474 colleghi idonei al concorso interno per 1400 posti da Vice Ispettore, come già anticipato, confermiamo che tutti gli idonei al suddetto concorso saranno avviati alla frequenza del corso di formazione. Pertanto tutti i 1874 risultati idonei partiranno in un'unica data come da decreto di ampliamento del Capo della Polizia del 13 giugno 2017, già trasmesso al Sindacato per opportuna conoscenza e pubblicato sul nostro sito www.siulp.it.

In tal senso erano state già fornite assicurazioni dal Capo della Polizia, Direttore Generale della P.S., Pref. Franco Gabrielli. Tuttavia, allo scopo di stoppare sul nascere le fantasie ossessive di chi sinora ha sempre alimentato la confusione, allo scopo di creare inutili ansie e artificiose e preoccupazioni nel personale interessato, avevamo sollecitato l'Amministrazione a ribadire tale determinazione con una comunicazione ufficiale.

Secondo le procedure previste dal bando di concorso, per tutti i 1874 idonei vincitori del suddetto concorso sarà avviata la procedura di interpello sulle sedi da scegliere.

Nel decreto viene riportato anche il piano di distribuzione nazionale su base provinciale, contenuto nel bando di concorso del 24 settembre 2013, per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, che viene sostituito.

Divise operative estive e cinturone bianco: chiarimenti

Riportiamo il testo della circolare del 13 giugno 2017 che autorizza l'uso del cinturone bianco in cuoio

Come noto la divisa operativa prevede l'uso del cinturone blu con relativi accessori. Tuttavia, nelle more della nuova fornitura di tale tipologia di cinturone, si autorizza l'impiego del cinturone bianco in cuoio già in dotazione con la divisa operativa. Si fa riserva di ulteriori disposizioni al riguardo.

Questo significa, così come verrà chiarito con apposita successiva circolare della Direzione Centrale per gli Affari Generali, che tutti gli Uffici che hanno in giacenza presso i magazzini VECA le divise operative estive, devono provvedere immediatamente alla distribuzione agli aventi diritto, secondo i criteri già indicati per quella invernale, in modo che questi possono utilizzarla attese le grandi temperature che si stanno registrando.

Coloro i quali sono già in possesso del cinturone in cordura blu, con annessa fondina in polimeri, continueranno ad utilizzare il suddetto cinturone blu mentre, coloro i quali non hanno ancora ricevuto tale cinturone, sull'uniforme operativa estiva utilizzeranno il cinturone in cuoio bianco che hanno in dotazione.

Pertanto, rispondendo ai vari quesiti, la circolare che abbiamo riportato in premessa non impone la sostituzione del cinturone blu con quello bianco, ma sta a indicare la possibilità che la divisa operativa estiva, per coloro che non hanno ricevuto il nuovo cinturone blu, può essere comunque utilizzata, ed ecco perché deve essere distribuita, corredandola con il cinturone bianco.

Uso della divisa -Problematiche

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 8 giugno al Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli

*Preg.mo Sig. Capo della Polizia,
con la presente Le segnalo la situazione di forte disagio fisiologico in cui si trova ad operare il personale in servizio presso i Reparti Mobili con l'aumento progressivo delle temperature a cagione dell'uso della tuta da OP estiva, i cui materiali, proprio per le caratteristiche tecniche dei tessuti che la rendono ignifuga, non consentono una adeguata traspirazione.*

Come è noto l'energia termica che viene generata all'interno del corpo umano viene poi dispersa verso l'ambiente essenzialmente attraverso la pelle, sia per convezione ed irraggiamento che per evaporazione.

Ebbene, tale processo risulta ovviamente compromesso dall'uso di capi di vestiario che, come si è detto, per caratteristiche intrinseche non favoriscono lo scambio di temperatura con grave compromissione per l'equilibrio termico di cui abbisogna il corpo umano.

Proprio in questi mesi sono frequenti per non dire continui gli sbarchi di migranti per fronteggiare i quali è oramai pedissequo il ricorso al personale dei Reparti Mobili.

Orbene, si ben comprende che svolgere 8/10 ore di servizio ininterrotto sulla banchina di un porto e sotto il sole, indossando capi di vestiario inadeguati (basco, giacca, pantalone e foulard ignifughi con jacket tattico di materiale plastico) comporta un'esposizione ad una inaccettabile alea di rischio per gli operatori.

Considerato che, negli ultimi anni, sono state distribuite agli operatori dei Reparti Mobili le magliette "polo" per i servizi interni ed i servizi esterni da individuare secondo un criterio di discrezionalità dal dirigente, Le chiedo di voler valutare l'opportunità di autorizzare l'uso della maglietta tipo "polo", soprattutto, in tutte quelle situazioni di tempo e di luogo che non richiedono un particolare assetto operativo.



FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

LA DIREZIONE GIUSTA
PER IL TUO **PRESTITO**

IN CONVENZIONE
CON IL SIULP

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

IMPORTO RICHiesto
SUPERIORE A 25.000 €

5,55 %
TAEG MAX*

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

*I tassi indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il tasso subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto SIULP. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc. P IVA n. 07351781003 iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 100 e seguenti del T.U.B. n. 37233 e s.m. 1000032887 del R.D. n. 14485, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contratto. Eurocqs SpA, oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessione del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela (attraverso i Prestiti Personali, Cessione del quinto, Prestiti con delega di pagamento) opera anche in qualità di distributrice di altre banche ed intermediari finanziari (Ekonredit S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compas Banca S.p.A., Acordo S.p.A., RE Banca S.p.A., Conest S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

FUESI: mancato pagamento del secondo livello di contrattazione



In merito alle innumerevoli voci che circolano circa il pagamento del secondo livello di contrattazione, precisiamo che a prescindere dalla riparazione del CEN di Napoli, che comunque si rivela complicata e non di breve risoluzione, come richiesto dal SIULP, i Colleghi del CENAPS hanno fatto un complicato ma proficuo lavoro che, attraverso uno sforzo veramente sovrumano che ha consentito di reperire e mettere insieme tutti i dati che occorrono per il pagamento delle spettanze derivanti dagli impieghi negli istituti previsti dal predetto livello di contrattazione.

L'operazione, ribadiamo resa possibile grazie all'impegno della Direzione Centrale delle Risorse Umane precipuamente sollecitata dal SIULP, prosegue ora con la verifica dei suddetti dati recuperati ad opera del TEP riguarda, una volta certificata la congruità, provvederà ad inviare il tutto a NOIPA per l'inserimento nelle procedure di pagamento unitamente allo stipendio di luglio.

Con nota nr. 557/RS/555/RS/01/126/A/2639 del 15 giugno 2017 dell'Ufficio Relazioni Sindacali, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha fatto conoscere che nel contesto degli interventi in atto presso il CENAPS, sono state realizzate alcune attività di simulazione che - grazie al tenace impegno ed alla competenza del personale tecnico - hanno consentito di simulare la procedura di calcolo del FESI.

Dopo accurati controlli e numerose revisioni svolte manualmente, è stata accertata la correttezza del calcolo e sono stati predisposti con successo gli elenchi per l'invio al MEF.

Ciò stante, il FESI dovrebbe essere erogato con il cedolino di luglio, senza ricorrere ad emissioni speciali NoiPa.

Scrutinio a ruolo aperto per merito assoluto per il conferimento della qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato

La Direzione Centrale per le Risorse Umane, con circolare nr. 33-C/2[^]/Sez.1[^]-AV/9017 del 16 giugno 2017 che trovate integralmente pubblicata sul nostro sito www.siulp.it, ha iniziato la procedura per il conferimento della qualifica di ispettore capo della Polizia di Stato mediante scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto, nei confronti degli ispettori della Polizia di Stato promossi all'attuale qualifica con decorrenza antecedente alla data del 31 dicembre 2009 e che abbiano maturato l'anzianità di 7 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore entro la data del 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 31 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito www.siulp.it

I dipendenti pubblici possono avere l'anticipazione del TFR?

E' la domanda che ripropone un nostro lettore.

L'argomento è stato già trattato su queste pagine e precisamente sul nr. 44 del 22 dicembre 2012 (pag. 9).

Il trattamento di fine servizio (TFS) è anche noto come indennità di buonuscita ed è regolato dal D.P.R. 29/12/1973 n. 1032.

Il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del Codice Civile, riguarda invece quei dipendenti pubblici contrattualizzati (esclusi, pertanto i professori universitari e quelle altre figure il cui rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione è ancora oggi disciplinato da norme di diritto pubblico) assunto dal 01/01/2001. Così è previsto dal DPCM 02/03/01, art. 1, 1° comma, lettera b) che in tal senso modifica il precedente DPCM 20/12/99, art. 2, 2° comma. Il personale contrattualizzato già in servizio al 31/12/2000 può passare al TFR esercitando l'opzione prevista dalla Legge 449/97.

Ciò premesso, occorre chiarire che i destinatari del TFS - Trattamento di fine servizio, comunque denominato, tra cui va annoverato il personale della Polizia di Stato, non possono chiedere alcun anticipo sul proprio TFS in quanto non previsto dalla normativa vigente.

Anche il personale del cosiddetto pubblico impiego privatizzato ancorché destinatario di TFR - Trattamento di fine rapporto (la cui base di calcolo non è proprio identica al TFR dei lavoratori privati n.d.r.) non può chiedere alcun anticipo, poiché, il DPCM 20/12/99 prevede, art. 1, 6° comma, che "Il TFR sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato... alla cessazione del servizio del lavoratore".

Ciononostante, recentemente due dipendenti pubblici, marito e moglie, in regime di TFR, si sono visti riconoscere dal Giudice del lavoro di Firenze il diritto ad ottenere dall'INPDAP l'anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) per poter acquistare la prima casa. Si tratta della prima sentenza in materia mai pronunciata in Italia. Ed è una sentenza dalla portata, in un certo senso, rivoluzionaria perché riconosce l'esistenza di un diritto che non può essere negato per il solo fatto che la riserva di accantonamento è prevista solo figurativamente.

Si tratta di una sentenza che apre la strada all'estensione al pubblico impiego privatizzato della disciplina relativa al TFR già in vigore per i dipendenti privati.

Mobilità frequentatori decimo corso vice revisori tecnici

In risposta alle numerose richieste di chiarimento pervenute al riguardo della mobilità dei vice revisori tecnici attualmente frequentatori del decimo corso, si precisa che l'articolo 2 lettera b del provvedimento di riordino delle carriere in corso di pubblicazione, prevede espressamente che:

"i frequentatori del 10° corso per vice revisore tecnico della Polizia di Stato possono presentare domanda per rientrare nella sede di provenienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e i conseguenti trasferimenti sono disposti a domanda, anche se il dipendente non ha maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio".

Obbligo di rettifica del certificato in caso di rientro anticipato dalla malattia



L'INPS con la Circolare 79 del 2 maggio 2017 ha diramato istruzioni sull'obbligo di rettifica del certificato di malattia, in caso di rientro anticipato dalla malattia, rispetto ai giorni di prognosi prevista.

L'iniziativa si prefigge lo scopo di porre rimedio al reiterato abuso, da parte di alcuni datori di lavoro che, riamettono anzi tempo il dipendente connivente, che continua a percepire la relativa indennità di malattia.

Invero, poiché ogni certificato di malattia deve indicare la data di inizio e fine della prognosi prevista, attraverso la comunicazione telematica del certificato di malattia telematico si attiva automaticamente, per le aziende, il rimborso indennitario che continua ad avere effetto anche in caso di rientro anticipato del lavoratore dalla malattia.

La prognosi, sotto il profilo medico sanitario ha carattere aleatorio, puramente previsionale, poiché può essere protratta con proroga del certificato di malattia anche per effetto di una ricaduta.

Nello stesso modo anche l'anticipazione dei termini di prognosi, dovrà necessariamente essere certificata e comunicata.

E' fatto, dunque, obbligo per il dipendente che intendesse rientrare anticipatamente al lavoro, dopo l'evento di morbilità, recarsi dal proprio medico di base e farsi "rettificare" il certificato in corso, modificando i termini della prognosi, diverso quindi dal produrre un nuovo certificato che attesti la chiusura della malattia.

Naturalmente ricadrà sul medico certificatore la responsabilità di verificare che l'evento sia veramente concluso e che ciò non pregiudichi la riammissione in salute del lavoratore.

E qualora il dipendente decidesse di chiudere la malattia durante il fine settimana o quando il proprio medico sia assente, potrà rivolgersi al servizio di guardia medica che vaglierà la possibilità di effettuare la "rettifica" necessaria.

In questo modo, in tempo reale, sia l'INPS che il Datore di Lavoro, verranno edotti sullo stato di salute del soggetto e, solo a seguito del caricamento sul portale, il dipendente potrà essere riammesso al lavoro.

Ai sensi di quanto stabilito nell'Art. 20 del T.U. 81/2008, il Datore di lavoro che accetta la prestazione lavorativa effettuata da parte di un dipendente in malattia è perseguibile per inosservanza sulla normativa relativa alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Come sottolinea la Circolare INPS è altresì perseguibile, se continua ad effettuare la compensazione dell'indennità, mettendo in atto una vera e propria truffa ai danni dell'INPS.

Per quanto riguarda il dipendente valgono le medesime sanzioni in caso di assenza durante gli orari di visita medica fiscale:

- il 100% dell'indennità percepibile per i primi 10 giorni di malattia in caso di 1^a assenza;
- il 50% del restante periodo per la 2^a assenza;
- il 100% dell'intera indennità per irreperibilità alla 3^a visita.

Infatti nel caso in cui la ripresa al lavoro non venisse comunicata, l'INPS considererà la riammissione al lavoro "per fatti concludenti", dal giorno precedente alla ripresa stessa, non erogando o richiedendo le somme di indennità di malattia già corrisposte, dandone segnalazione all'Ispettorato del Lavoro territoriale.

Si tratta, com'è ben evidente di disposizioni dettate per il lavoro privato, ma il principio contiene indicazioni di rilevante riferimento.

Approvata la legge sul cyberbullismo



Il Parlamento ha approvato le nuove disposizioni contro il fenomeno del c.d. cyberbullismo.

Nella Gazzetta del 3 giugno corrente è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Il provvedimento definisce il cyberbullismo»: come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Obiettivo della legge è quello di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Il gestore del sito internet viene identificato nel prestatore di servizi della società dell'informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo; non sono considerati gestori gli *access provider*, i *cache provider* e i motori di ricerca.

La vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per ottenere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

In ogni istituto scolastico, tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.

Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

E' stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento, a cura del Questore, prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.).

In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice

della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

Per il presidente dell'Autorità Garante per la Privacy, Antonello Soro, l'approvazione della legge da parte del Parlamento: "è un risultato importante e atteso da tempo. Particolarmente positiva è la scelta di coniugare approccio preventivo e riparatorio, grazie alla promozione dell'educazione digitale e alla specifica procedura di rimozione dei contenuti lesivi della dignità del minore". Ha poi aggiunto che "è fondamentale garantire la tutela di una generazione tanto più iperconnessa quanto più fragile, se non adeguatamente responsabilizzata rispetto all'uso della rete".

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 18 giugno 2017.

Offerta riservata agli iscritti SIULP



2016 I codici vigenti IL TULPS E LE LEGGI COMPLEMENTARI PER LA POLIZIA DI STATO La Tribuna	2017 I codici vigenti CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE E LEGGI COMPLEMENTARI A CURA DI LUIGI ALBRANDI PERMANIA CORSO 47ª edizione La Tribuna	Concorsi Professioni CONCORSO PER ALLIEVI AGENTI DELLE FORZE DI POLIZIA Teoria, Test ed Esercizi per la preparazione delle prove a Quiz CONCORSO 2017 La Tribuna
euro 15,00 <i>anziché euro 49,00</i> spedizione gratuita	euro 21,00 <i>anziché euro 35,00</i> spedizione gratuita	euro 15,00 <i>anziché euro 25,00</i> spedizione gratuita

per prenotazioni contattare la Segreteria provinciale Siulp



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146

• Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 07101781003 iscritta all'Ufficio Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, prevista dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n. 37/2013 e al n. 106/2013/007 del R.D. 10/10/2013, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Piazza Assicurativa e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria collocati sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, oltre ad erogare direttamente finanziamenti, nel collocamento di vari prodotti (Cessione del quinto, Prestito con delega di pagamento, Prestiti personali presso le cliniche, opere anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari di Euro SpA, Aquila SpA, Sanarome Consumi (Salvo SpA), Compesa SpA, Bb. Banca, (Unicredit SpA), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCQS
FINANZIAMENTI